

Alice Castello - Cavaglià, 6 novembre 2021

Spett.le
Provincia di Biella
Inviata a mezzo PEC all'indirizzo:
protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

e, p.c.

Regione Piemonte
direzionegiunta@cert.regione.piemonte.it

Provincia di Vercelli
presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it

Provincia di Torino
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Asl Biella
ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it

Asl Vercelli
aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

Asl To4
direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it

Arpa Biella -Vercelli
dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it

Arpa Torino
dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Comune di Cavaglià
cavaglia@ptb.provincia.biella.it

Comune di Santhià

protocollo@pec.comune.santhia.vc.it

Comune di Alice Castello
alice.castello@legalmail.it

Comune di Tronzano Vercellese
comune.tronzano.vercellese@ruparpiemonte.it

Consorzio di tutela della DOP Riso di Baraggia biellese e vercellese
risobaraggiadop@legalmail.it

Oggetto: Progetto denominato “Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI)”, con opere da realizzare nei territori comunali di Cavaglià (BI) e Santhià (VC), presentato dalla “A2A Ambiente” S.p.A. Brescia in data 08.07.2021 e sottoposto a fase di Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi art. 27 *bis* D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con contestuale rilascio A.I.A. per installazioni I.P.P.C. – invio osservazioni con richiesta di partecipazione all’inchiesta pubblica indetta dalla Provincia di Biella

IN VIA PRELIMINARE

Inottemperanza alle richieste di integrazioni – improcedibilità della domanda

Nel corso della fase preliminare di cui all’art. 27 bis commi 2-3 D. Lgs. 152/2006 la Provincia di Biella ed altre amministrazioni hanno richiesto alla proponente una serie di chiarimenti e integrazioni, a proposito di una lunga serie di criticità e di carenze documentali e progettuali rilevate negli elaborati depositati.

Con riserva di ulteriormente approfondire la questione nelle memorie e relazioni tecniche che saranno prodotte in sede di inchiesta pubblica, occorre contestare fin d'ora l'assoluta inidoneità della documentazione integrativa depositata da A2A Ambiente nel settembre 2021 a rispondere alle predette richieste di integrazioni.

La proponente, in tali integrazioni, non ha infatti fatto altro che ribadire concetti già espressi nella documentazione originariamente depositata, omettendo così di rispondere alle richieste di chiarimenti e integrazioni formulate dalle amministrazioni.

NEL MERITO

PRIMA PARTE – SULLA LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA E SUL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

1. Erronea e/o travisata rappresentazione dello stato dei luoghi

La ricostruzione dello stato dei luoghi prospettata dalla proponente nello studio di impatto ambientale (d'ora in avanti SIA) è erronea e/o travisata.

A2A Ambiente ha infatti rappresentato l'area di progetto *sic et simpliciter* come “industriale” e priva di ogni pregio, quando in realtà trattasi di area artigianale-residenziale con tratti di straordinaria rilevanza dai punti di vista ambientale, paesaggistico, territoriale, agronomico e turistico essendo collocata nel bel mezzo della “Valledora”, naturale collegamento tra le due regioni storiche del Biellese e del Vercellese, costituita da elementi significativi di biodiversità ambientale (il sito UNESCO del lago di Viverone) con valori paesistici di primaria rilevanza (la Serra morenica di Ivrea) e attraversata da due itinerari noti a livello internazionale, come la via Francigena e il cammino d'Oropa.

Dal punto di vista giacimentologico, per effetto delle dinamiche sotterranee di scorrimento, la falda posta in corrispondenza del sito di progetto è strettamente

collegata alle decine e decine di pozzi, anche ad uso idropotabile, collocati nelle immediate vicinanze.

Il reticolo di canali che scorrono in superficie (a partire dal Navilotto della Mandria, collocato ad appena 5 metri dal perimetro dell'area di impianto) contribuisce ulteriormente a collegare il territorio di questo fragilissimo areale, immerso in un delicato sistema idrologico connesso direttamente con la falda acquifera, e per questo tutelato dal PTA al fine di *“mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”*, così come previsto dall'art. 94 co. 1 D. Lgs 152/2006 (sul punto v. più diffusamente *infra* a proposito della D.G.R. 2.2.2018 n. 12-6441, con la quale l'intera zona è stata classificata come area di ricarica della falda).

Non è un caso che nelle vicinanze si siano sviluppate coltivazioni di riso di eccellenza note a livello internazionale, tanto che nel 2007 la Commissione europea ha inserito il *“riso di Baraggia biellese e vercellese”* nel registro delle DOC mentre, con D.M. 15 novembre 2007, è stato creato e riconosciuto il Consorzio di tutela della DOP omonima.

Quanto alla località Gerbido, nella quale è presente il piccolo fazzoletto di terreno nel quale A2A Ambiente propone di incastonare (letteralmente) un gigantesco termovalorizzatore, questa come detto non è affatto un'area industriale essendo caratterizzata, al contrario, dalla presenza di numerosissime abitazioni che sono collocate in perfetta sinergia con le attività artigianali e produttive presenti e sono servite da numerosi servizi quali, tra l'altro, palestre, bar, alberghi, spazi ricreativi (sala biliardo), officina meccanica, rivendite di prodotti per la casa e addirittura, come vedremo, un campo da golf.

A dimostrazione di quanto precede, si consideri che una di queste abitazioni è sorprendentemente collocata ad appena 4 metri dall'area di impianto, praticamente al confine.

Per fortuna l'area medesima è facilmente raggiungibile dall'esterno, ciò che ha

consentito di raccogliere documentazione fotografica e satellitare grazie al software *Google Earth* (arricchito da immagini “*street view*”) che fuga definitivamente ogni dubbio sul reale stato dei luoghi.

Di seguito se ne riporta un estratto (con riserva di integrazione successiva), a partire dalla predetta abitazione.







Quella che si vede nell'immagini che precedono è una vera e propria villetta sita al civico 20 di Strada della Mandria - come possibile vedere dal campanello e dalla cassetta delle lettere - collocata immediatamente a ridosso dell'area vergine nella quale si vorrebbe collocare il termovalorizzatore.

Con la precisazione che, come detto, detta abitazione non è l'unica.

La Loc. Gerbido è infatti, a tutti gli effetti, un vero e proprio nucleo abitato.

Secondo la definizione data dalla giurisprudenza, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area e della presenza nella stessa anche di attività produttive e artigianali, nucleo abitato *“è una località caratterizzata dalla presenza di case contigue o vicine con almeno cinque famiglie e con interposte strade, sentieri, spiazzzi, aie, piccoli orti, piccoli incolti e simili, purché l'intervallo tra casa e casa non superi i 30 metri e sia in ogni modo inferiore a quello intercorrente tra il nucleo stesso e la più vicina delle case sparse e purché priva del luogo di raccolta che*


caratterizza il centro abitato” (T.A.R. Umbria sez. I, 15 gennaio 2009, n. 6. In termini, *ex plurimis*, TAR Marche, Sez. I, 15 aprile 2016 n. 259).

Ebbene, come dimostrato nella documentazione fotografica che segue, in loc. Gerbido (a distanza di poche decine di metri dall’area di progetto) sono presenti numerose abitazioni nelle quali vivono ben più di cinque famiglie, con interposte strade, sentieri, spiazzi, aie, giardini, piccoli orti, incolti e simili, con un intervallo tra di esse inferiore a quello intercorrente tra il nucleo e la più vicina delle case sparse.

Quelle che seguono sono abitazioni collocate a distanza inferiore ai 200 metri rispetto all’area di progetto, in Via Pastore, anch’esse non censite dalla proponente.

Anche in questo caso trattasi di vere e proprie villette con giardino.





Lungo la strada provinciale 143 che conduce a Cavaglià, alla distanza di circa 350 metri dall'area di progetto, sono presenti una intera fila di abitazioni, collocate al di sopra di negozi e attività commerciali di vario tipo (sala biliardo; officina meccanica; etc.).






Quella che segue è invece la palestra-beauty center, collocata a circa 250 metri dall'area di progetto, nella quale quotidianamente svolgono attività sportiva e ricreativa decine e decine di persone (esattamente come nella sala biliardo sopra indicata).



Immediatamente di fronte alla predetta palestra vi è l'“UNA Golf Hotel Cavaglià”, resort di lusso con 37 camere, 4 sale meeting, terrazza nelle quale

sono sovente organizzati banchetti per 250 persone, piscina e percorso golf a 18 buche, collocato a circa 390 metri dall'area di progetto.



Sono parte integrante della loc. Gerbido numerose Cascine di grande valore, dal punto di vista storico culturale, in perfette condizioni e integralmente abitate. Tra le tante, si ricorda la Cascina La Ridotta, nella quale vivono stabilmente

alcuni nuclei familiari, collocata a circa 500 metri dall'area di impianto.

La Cascina La Mandria, collocata a circa 600 metri dall'area di impianto, nella quale abitano stabilmente almeno 5 nuclei familiari per un totale, ad oggi, di 21 persone.

Il PRG del Comune di Santhià classifica la cascina La Mandria (nella quale sono presenti anche pozzi ad uso potabile) come insediamento urbanistico storico-architettonico, mentre il piano territoriale della Provincia di Vercelli (PTP) lo individua come "*bene architettonico civile*", tutelato ai sensi dell'art. 2.14 del piano medesimo quale "*bene culturale isolato*".

La Cascina La Mandria non è peraltro servita dall'acquedotto, e provvede all'approvvigionamento idrico grazie ai pozzi che sono ivi presenti.

A proposito dei pozzi, diversamente da quanto affermato dalla proponente, oltre a quelli presenti nella Cascina La Mandria ve ne sono alcune decine nell'immediato intorno dell'area di impianto.

Nel raggio di 2-3 chilometri, sono poi presenti i capoluoghi di Cavaglià, Santhià e Alice Castello, con tutti i relativi insediamenti.

E' solo grazie alla sistematica omessa rilevazione delle abitazioni e degli altri recettori sensibili presenti nell'area che la proponente ha potuto affermare l'assenza di criteri escludenti o penalizzanti derivanti da provvedimenti normativi comunitari, nazionali, regionali e provinciali.

Un'attenta analisi dell'area di impianto dimostra infatti la presenza di numeri recettori sensibili, fattori escludenti e fattori penalizzanti non rilevati dalla proponente, di seguito sinteticamente richiamati.

Oltre alle già richiamate aree residenziali e nuclei abitati, esiste un corso d'acqua che si trova a meno di 10 metri di distanza dall'area di progetto.

Per la precisione, il corso d'acqua in questione - posto di fatto al confine con l'area di impianto - è il Navilotto d'Ivrea (per il tratto dal Comune di Alice Castello alla Cascina Picchetta, definito Navilotto Mandria); trattasi di canale

irriguo individuato dal PRG di Santhià come tutelato dall'art. 29 Legge Regionale 56/77 e dal Regio Decreto n.368/1904. Il piano paesaggistico regionale cita il canale come 'SS36' (SS36 Presenza stratificata di sistemi irrigui - art. 25, c. 2, lett. c) relativi al Patrimonio rurale storico. *Cfr.* elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio, pag. 145).

Lo stesso Navilotto della Mandria viene anche citato come 'SC5' (Aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche - idrauliche, di impianti produttivi industriali o minerari, di impianti rurali - relativi alle relazioni visive tra insediamento e contesto art. 31; *cfr.* elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio, pag. 245).

Sono inoltre presenti nel sito aree con presenza di beni storici, artistici, archeologici, paleontologici di cui alla l. 1089/1939 (fattore escludente); trattasi: a) delle cascine (sopra dette) presenti nelle immediate vicinanze dell'area di impianto, alcune delle quali (tra cui l'intero nucleo abitato de La Mandria) sono tutelate come beni storico/artistici (architetture rurali); b) di un sito archeologico posto a circa 350-400 metri dall'area di impianto, censito nel Piano territoriale di Vercelli e nel PRG di Santhià.

Esiste una strada ad uso pubblico di interesse locale posta al confine con l'area di impianto, con riferimento alla quale non è stata osservata la fascia di rispetto dalle infrastrutture di cui ai D.L. 285/82; D.M. 1404/68; DPR 753/80 che prevedono, per le strade di interesse locale, una fascia di rispetto 20 metri (fattore escludente).

Il primo tratto di strada che porta all'area discariche ASRAB e A2A, denominata "*Strada della Mandria*", si dirama dalla S.R. 143 (tratto da Cavaglià a Santhià) e corre parallelamente al "*Canale della Mandria*".

Trattasi di strada asfaltata, asservita ad uso pubblico, che si interrompe a confine con l'area delle attuali discariche e dei proposti ampliamenti.

L'area è classificata in classe di vulnerabilità elevata (art. 4.3. PTP), ciò che

integra il criterio escludente della vulnerabilità idrogeologica.

L'erronea rappresentazione dello stato dei luoghi, oltre ad essere un chiaro indice di inattendibilità dell'intero SIA è circostanza idonea, da sola, a falsare ogni successiva argomentazione della proponente in merito all'asserita assenza di effetti negativi significativi dell'opera e impone all'autorità procedente di dichiarare improcedibile la domanda.

Sotto altro profilo, occorre considerare che tutti gli immobili sopra passati in rassegna – ignorati dalla proponente - integrano perfettamente la definizione di “recettore sensibile” data dalla decisione di esecuzione UE 2019/2020 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per l'incenerimento dei rifiuti, a mente della quale deve ritenersi recettore sensibile ogni “*Zona che necessita di protezione speciale, come ad esempio:*

- *Zone residenziali;*
- *Zone in cui si svolgono attività umane (ad esempio scuole, luoghi di lavoro, centri di assistenza diurna, zone ricreative, ospedali o case di cura)”.*

Come si è visto sopra, nell'area immediatamente circostante l'area di progetto (a partire da pochi metri) sono presenti decine e decine di immobili che integrano perfettamente la predetta definizione di recettore sensibile (definizione particolarmente degna di nota per quanto qui interessa, essendo inserita in un documento contenente le più recenti BAT per gli impianti di incenerimento di rifiuti).

2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 196 co. 3 D. Lgs. 152/2006 – violazione e falsa applicazione del Piano provinciale dei rifiuti, del Piano regionale rifiuti speciali, del Piano provinciale territoriale e del Piano

paesaggistico regionale – manifesta erroneità e inattendibilità del Quadro di riferimento programmatico dello studio di impatto ambientale

La travisata rappresentazione dello stato dei luoghi oltre che del contesto ambientale, paesaggistico, territoriale e agronomico di riferimento denunciata nel punto che precede si ripercuote fatalmente sul quadro di riferimento programmatico dello studio di impatto ambientale, nella parte in cui la proponente afferma tutti gli atti di pianificazione e programmazione essere rispettati dall'opera progettata.

Al contrario, è possibile dimostrare che l'opera si pone in insanabile contrasto con tutti gli atti di pianificazione e programmazione di riferimento, oltre che con la normativa nazionale quadro di cui al D. Lgs. 152/2006.

Partendo dal Piano regionale dei rifiuti speciali (PRRS, approvato con D.C.R. 16.1.2018 n. 253-2215), questo al capitolo 8 – in esplicita applicazione della previsione di cui all'art. 196 co. 3 D. Lgs. 152/2006 secondo cui le regioni devono privilegiare “*la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento*” - richiama i contenuti della DGR 22.12.1997 n. 223-23692, prevedendo espressamente la necessità di (si riportano i punti rilevanti, per quanto qui interessa):

“a) privilegiare la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali e in aree interstiziali, compatibilmente con le caratteristiche delle medesime;

b) valutare le distanze fra i confini del sito e le zone residenziali e di ricreazione, le strade e le vie navigabili, i bacini idrici e le altre aree industriali, agricole o urbane;

c) individuare l'esistenza di acque sotterranee e costiere e di zone di protezione naturale nelle vicinanze;

d) accertare le condizioni geologiche e idrogeologiche della zona;

- f) assicurare la protezione del patrimonio naturale o culturale della zona;
- g) valutare la posizione del sito nei confronti del bacino di utenza previsto e della viabilità esistente in relazione all'attraversamento di centri abitati da parte del traffico indotto dall'impianto".

Le caratteristiche della loc. Gerbido passate in rassegna nel punto che precede, unite a tutte le considerazioni che seguiranno, dimostrano l'insanabile incoerenza del progetto di A2A Ambiente con il citato cap. 8 del PRRS.

Parimenti violato è il Programma provinciale di gestione dei rifiuti della Provincia di Biella (approvato con D.C.P. n. 27 del 16.4.1998 e integrato con D.G.P. n. 427 del 14.10.2003), con particolare riferimento al par. 9.4. contenente "criteri di ammissibilità dei siti per impianti di termodistruzione e per impianti di recupero energetico alimentati con frazioni combustibili derivati da rifiuti", nella parte in cui prevede che l'impianto non deve comportare "un incremento dei carichi ambientali tale da danneggiare la qualità dell'aria e delle altre componenti ambientali", non deve determinare, "sulla base di specifica analisi di rischio, un apprezzabile aumento del rischio per la salute umana" e deve essere localizzato in aree che:

- "minimizzano la popolazione esposta ai loro effetti ambientali, con particolare riferimento alla ricaduta di inquinanti aero-dispersi;
- consentono di massimizzare i recuperi energetici, garantendo una effettiva sostituzione locale di emissioni atmosferiche altrimenti generate per la produzione di energia, con l'obiettivo di garantire tendenzialmente un bilancio positivo in termini di emissioni globali".

Quanto ai fattori escludenti, il Programma provinciale prevede che gli impianti **non** devono ricadere in (si riportano i fattori rilevanti per il progetto di cui si tratta):

- *“aree esterne a quelle con destinazione industriale (aree artigianali e industriali già esistenti o previste dalla pianificazione comunale) o a servizi tecnologici;*
- *aree con presenza di insediamenti residenziali, non costituite da case sparse, a distanza inferiore a 200 metri;*
- *aree collocate nelle fasce di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabili (200 m o altra dimensione definita in base ad analisi di rischio idrogeologico), ai sensi del DPR 236/88;*
- *aree collocate a distanza inferiore a 150 m da fiumi e a 300 m da mare e laghi;*
- *aree sottoposte a vincolo paesaggistico (L. 431/85, L. 1497/39)”.*

Quanto ai fattori penalizzanti rilevano i seguenti:

- *“la presenza di insediamenti residenziali non costituiti da case sparse nell’area di massima ricaduta degli inquinanti aerodispersi;*
- *la presenza di aree agricole di pregio nell’area di massima ricaduta degli inquinanti aerodispersi;*
- *la presenza di colture destinate all’alimentazione umana ed animale, nonché di allevamenti nell’area di massima ricaduta degli inquinanti aerodispersi”* (la loc. Gerbido è letteralmente circondata da coltivazioni agricole, come sopra precisato, e da numerosi allevamenti).

Specularmente alla presenza di fattori escludenti e penalizzanti, nessuno dei seguenti fattori preferenziali previsti dal programma provinciale è presente nel caso di specie:

- *“baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e di smaltimento dei rifiuti;*
- *dotazione di infrastrutture;*
- *aree industriali dismesse;*

- *sostituzione di emissioni esistenti nell'area da utenze industriali, civili e termoelettriche*".

Quanto al Piano territoriale regionale (PTR) e il Piano paesaggistico regionale (PPR), questi sono da considerarsi atti complementari di un unico processo di pianificazione volto al riconoscimento, alla gestione, alla salvaguardia, alla valorizzazione ed alla riqualificazione del territorio della regione.

Il PPR è strettamente coordinato al PTR, entrambi sono sovra-ordinati agli atti di pianificazione territoriale adottati sul territorio regionale e ne costituiscono il riferimento.

Il PTR è un atto di indirizzo per la pianificazione territoriale e settoriale di livello regionale, sub-regionale, provinciale e locale finalizzato ad un governo efficiente e sostenibile delle attività svolte sul territorio.

Il PPR è il riferimento per tutti gli strumenti di governo del territorio, dettando regole e obiettivi per la conservazione e la valorizzazione dei paesaggi e dell'identità ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio piemontese.

Nello specifico, come indicato nelle Norme di piano del PPR all'articolo 39 *"Insule specializzate e complessi infrastrutturali"* dedicato alle aree con funzione specializzata tra le quali sono inserite le aree per smaltimento rifiuti, il PPR persegue, tra gli altri, il seguente obiettivo: *"localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e delle altre attrezzature tecnologiche di interesse pubblico, necessarie per l'efficienza territoriale e la qualità della vita urbana, in siti adatti a minimizzare l'impatto paesaggistico-ambientale, in contesti già compromessi oggetto di progetto complessivi di riqualificazione comprendenti le necessarie mitigazioni e compensazioni. Per quanto riguarda i criteri di localizzazione di nuovi eventuali impianti, si rimanda alle suddette previsioni dell'art. 39 delle Norme di attuazione del PPR, che demandano ai piani settoriali e locali la verifica e la disciplina degli interventi secondo le priorità contenute nello stesso articolo"*.

Sul punto, la proponente supera apparentemente ogni criticità connessa al PPR

(in realtà intrinsecamente connessa al progetto, per tutte le ragioni evidenziate nelle presenti osservazioni), limitandosi ad affermare (sintesi non tecnica, pagg. 9 e 10) che la localizzazione dell'impianto è "*coerente con la predetta previsione*" (quello prescelto sarebbe dunque un sito già compromesso, ciò che non corrisponde al vero come si è dimostrato nel punto che precede) e che comunque "*il progetto prevede soluzioni progettuali architettoniche mirate al corretto inserimento del nuovo impianto nel contesto paesaggistico esistente*", circostanza questa sostanzialmente impossibile da realizzare se si considera che l'opera (con un camino alto quasi 100 metri), come si è visto, sarà incastonata tra le abitazioni e le cascine, nel bel mezzo della piana della Valledora.

Ma c'è di più.

La proponente nega addirittura l'esistenza di un'area soggetta a tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004, data dalla presenza di aree boscate, semplicemente affermando che l'area in questione sarebbe stata disboscata, quando il Consiglio di Stato, Sez. I, con l'adunanza di sezione del 18 novembre 2020 ha chiarito che il vincolo paesaggistico ex lege per le aree boscate presuppone a monte la sussistenza in natura del bosco e che, in tali casi, detta qualificazione può persistere anche qualora nell'area siano stati nel tempo realizzati fabbricati e indipendentemente dalla sopravvenuta parziale rimozione di vegetazione boschiva.

In realtà, diversamente da quanto affermato dalla proponente, parte dell'area destinata ad accogliere l'impianto rimane ancora oggi classificata come vincolata paesaggisticamente *ex lege* per la tutela riservata alle aree boscate, con tutto ciò che ne consegue.

Quanto al Piano Territoriale della Provincia di Biella, approvato dal Consiglio Regionale con Delibera n. 90- 34130 del 17/10/2006, con successiva variante del 2010, questo contiene le tavole di piano, suddivise in CTP "Carta dei Caratteri Territoriali e Paesistici" e "IGT "Carta degli Indirizzi di Governo del

Territorio”, e le norme di attuazione.

Come confermato dalla stessa proponente, dalla consultazione della tavola IGT-U “*Politiche per l’assetto urbanistico e infrastrutturale*” emerge che l’area di impianto e le opere connesse ricadono in Area Produttiva di Interesse Sovracomunale (art.3.4) individuata come Polo Funzionale (art.3.6) e parzialmente in aree a prevalente matrice produttiva.

L’art. 3.6 “*Poli Funzionali*” delle NTA del PTP, al comma 6, dispone che l’ubicazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti è subordinata alla considerazione dei seguenti elementi territoriali e ambientali sensibili, tra i quali per quanto qui interessa rilevano:

- “*aree sottoposte a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (Codice Urbani);*
- *aree a distanza inferiore ai 500 metri dal perimetro delle aree residenziali;*
- *aree a distanza inferiore ai 200 metri dai punti di approvvigionamento di acque ad uso potabile;*
- *zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento n. 2081/92/CEE, e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell’agricoltura biologica ai sensi del regolamento n. 2092/91/CEE”.*

Quanto agli impianti di recupero rifiuti, l’art. 3.6. co. 9 prevede che la loro realizzazione è “*consentita esclusivamente all’interno delle aree destinate alle attività produttive privilegiando a tal fine il riutilizzo di aree dismesse*”, fatte comunque salve le limitazioni previste dal documento per l’individuazione delle zone idonee e non idonee, in assenza del quale si applica quanto previsto, sul punto, dal Programma provinciale di gestione dei rifiuti.

Anche in questo caso, è sufficiente rinviare a tutto quanto rilevato nel punto che precede per dimostrare che le disposizioni del PTP testé richiamate sono manifestamente violate dal progetto che ci impegna, collocato in area tutelata dal D. Lgs. 42/2004, a distanza inferiore ai 500 metri dal perimetro delle aree

residenziali, a 200 metri dai punti di approvvigionamento.

Ad ulteriore dimostrazione della qualità dei prodotti agricoli coltivati nell'area, si consideri che il Comune di Cavaglià ha istituito il marchio definito "Denominazione Comunale di Cavaglià" proprio allo scopo di valorizzare le produzioni agro-alimentari dell'area, di particolare pregio; ad appena 1 km dall'area di progetto, è collocata inoltre la già richiamata area DOP del Riso di Baraggia.

Quanto al PRG, il progetto si pone in dichiarato contrasto con esso, tanto che A2A Ambiente avanza la richiesta di variante urbanistica (sul punto v. più diffusamente il punto che segue).

Avuto riguardo alla chiara incoerenza con il PAI e con il Piano Regionale di qualità dell'aria, ed alla componente atmosfera in generale, v. veda anche in questo caso *infra*.

Per quanto riguarda infine il Piano di tutela delle acque della Regione Piemonte, come sarà parimenti dimostrato *infra*, il progetto è manifestamente contrastante con la D.G.R. 2.2.2018 n. 12-6441 che, in attuazione di detto piano, ha previsto una particolare serie di tutele proprio per l'area della Valledora.

3. Sulla proposta di variante urbanistica - violazione e falsa applicazione dell'art. 17 bis co. 15 bis L.R. Piemonte n. 56 del 5 dicembre 1977, così come interpretato dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 novembre 2016 n. 4/AMB- violazione e falsa applicazione dell'art. 11 co. 5 e dell'art. 2 co. 1 allegato B Regolamento regionale recante attuazione del PPR (DPGR 22 marzo 2019 n. 4/R) - violazione e falsa applicazione/manifesta incoerenza con le disposizioni del PTR, PPR e PTP

L'art. 17 bis co. 15 bis della L.R. Piemonte n. 56 del 5 dicembre 1977 prevede che gli aspetti urbanistici e ambientali della variante derivante da espressa previsione di

legge (come nel caso di specie) siano valutati nel procedimento di approvazione del relativo progetto.

I numerosi dubbi interpretativi generati dalla predetta disposizione sono stati chiariti dalla Circolare 8 novembre 2016 n. 4/AMB del Presidente della Giunta Regionale, anche sulla base della giurisprudenza del TAR per il Piemonte formatasi sull'argomento.

In particolare, nella circolare si precisa che:

- il *favor* di cui godono le opere per le quali la variante urbanistica è stata espressamente prevista da una norma di legge, non comporta che: *“le norme in materia ambientale ed urbanistica non debbano essere tenute in conto nel procedimento poiché, come ha efficacemente chiarito la giurisprudenza del TAR Piemonte, il provvedimento finale autorizzativo si inserisce nella pianificazione urbanistica e può variare quest’ultima soltanto se, nell’ambito del relativo procedimento, si sia giunti ad una ponderata valutazione circa la coerenza sostanziale dell’autorizzazione unica con le esigenze della pianificazione (e dell’ambiente)”*;
- le esigenze connesse alla localizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti non possono *“azzerare le scelte programmatiche degli enti locali”*, che devono *“essere comunque prese in considerazione e ponderate nell’ambito della conferenza di servizi ed eventualmente essere superate sulla scorta di una motivazione adeguata, atta a rendere conto delle ragioni per cui l’impianto è stato ritenuto, nel confronto dialettico dei vari interessi pubblici, comunque compatibile con le caratteristiche dell’area interessata”*.

Quanto al soggetto legittimato alla valutazione dei citati aspetti urbanistici ed ambientali, nell’ambito della conferenza dei servizi approvativa dei progetti delle opere la cui approvazione comporti variante per espressa previsione di legge, la circolare al par. 2 afferma in modo inequivocabile che *“la conferenza non sposta l’assetto delle competenze previste dall’ordinamento ma lo mantiene immutato: di*

conseguenza, legittimato al pronunciamento in conferenza è il solo Comune, essendo le fattispecie di varianti di cui al comma 15 bis, implicite nell'autorizzazione da rilasciare al soggetto proponente, assimilabili alle varianti parziali di cui all'articolo 17, comma 5, della l.r. 56/1977" (ib.).

Precisato che il Comune è l'unico soggetto legittimato a pronunciarsi in conferenza sugli aspetti urbanistici e ambientali della variante, la Circolare aggiunge - al par. 3 - che in sede di conferenza sarà necessario acquisire "l'espressione della volontà del Consiglio comunale in ordine alla fattibilità della variante" e che il procedimento diretto all'autorizzazione dell'opera potrà concludersi favorevolmente soltanto all'esito dell'accertata "coerenza sostanziale di quest'ultimo con le esigenze della pianificazione", dopo aver riposto "particolare attenzione ai momenti partecipativi del pubblico" (ib.).

Altra valutazione che dovrà necessariamente accompagnare - in sede di conferenza dei servizi - la variante di cui all'art. 17 bis co. 15 bis è quella di compatibilità con la pianificazione sovraordinata (per questo motivo l'allegato B al Regolamento regionale recante attuazione del PPR - Piano paesaggistico regionale di cui al DPGR 22 marzo 2019 n. 4/R richiede il deposito, da parte del proponente, di una relazione finalizzata a dimostrare la compatibilità con la pianificazione sovraordinata) e, in particolare, con il PPR, così come previsto dall'art. 11 co. 5 del Regolamento medesimo.

Dato il predetto contesto normativo di riferimento, per quanto qui interesse rileva il fatto che il Comune di Cavaglià con la nota prot. n. 5679 del 16 agosto 2021 (alla quale si rinvia) ha già rappresentato alla Provincia di Biella l'assoluta incompatibilità tra il progetto e gli strumenti di pianificazione e programmazione comunali, chiedendo l'allineamento dell'ipotesi di variante alle previsioni normative sopra richiamate e la produzione di una lunga serie di integrazioni.

Ebbene, la proponente nel settembre 2021 ha depositato una serie di elaborati integrativi che si contesta fin d'ora essere **assolutamente inidonei a sanare le carenze documentali contestate dal Comune di Cavaglià**; nel merito, detti elaborati inoltre non fanno altro che dimostrare ulteriormente l'incoerenza sostanziale dell'opera progettata con le esigenze della pianificazione (e dell'ambiente) senza portare alcuna dimostrazione delle ragioni per cui l'impianto sarebbe compatibile con le caratteristiche dell'area interessata.

E ciò, per il semplice motivo che l'opera è intrinsecamente incompatibile con le scelte programmatiche del Comune di Cavaglià, per quell'area.

Tutto quanto precede, unito alla già denunciata assoluta incompatibilità dell'opera progettata con la pianificazione sovraordinata, rende assolutamente impraticabile l'ipotesi di variante urbanistica avanzata dalla proponente.

4. Violazione e falsa applicazione della DGR 2.2.2018 n. 12-6441

L'area di impianto, come già accennato, è collocata nel bel mezzo della "Valledora", naturale collegamento tra le due regioni storiche del Biellese e del Vercellese e costituita da elementi significativi di biodiversità ambientale con valori paesistici di primaria rilevanza; dal punto di vista giacimentologico, è considerato uno dei siti più importanti del Nord Italia ed è stata individuata dal Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA) come area di ricarica delle falde destinate al consumo umano.

Il PTA, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 117-10731 del 13 marzo 2007, si configura come strumento pianificatorio settoriale attuativo e variante del Piano Territoriale Regionale (PTR).

Riconoscendo l'acqua come bene pubblico da proteggere, condividere e utilizzare in quanto tale, il PTA persegue la protezione e la valorizzazione del sistema idrico piemontese nell'ambito del bacino di rilievo nazionale del fiume Po e nell'ottica dello sviluppo sostenibile della comunità (il tutto, al fine di

“mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”, così come previsto dall’art. 94 co. 1 D. Lgs 152/2006, che riprende il contenuto di quanto già disposto dall’art. 21 co. 1 D. Lgs 152/1999).

L’articolo 24 co. 1 delle “*norme*” del PTA prevede che le “*Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano sono finalizzate alla tutela quantitativa e qualitativa del patrimonio idrico regionale e sono da assoggettare ai vincoli ed alle destinazioni d’uso specifiche connesse a tale funzione*”; al comma 2, è precisato che “*sono considerate zone di protezione: a) le aree di ricarica degli acquiferi utilizzati per il consumo umano*” mentre al comma 3 si dà atto che “*la prima individuazione a scala regionale delle zone di protezione di cui al comma 2 è riportata nell’allegato 9 e nella tavola di piano n. 8*”.

Per quanto qui interessa, rileva il fatto che l’area di progetto è inserita, nella tavola 8 del PTA, tra le “*aree di ricarica delle falde destinate al consumo umano*”.

Avuto riguardo all’efficacia delle norme del PTA, l’art. 5 comma 4 prevede che “*Nel rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, concessione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, le autorità competenti dispongono affinché non siano realizzate opere, interventi o attività in contrasto con le finalità del presente piano o che possano compromettere il raggiungimento degli obiettivi dallo stesso fissati*”.

Una valutazione di coerenza con le finalità del PTA è pertanto richiesta in ogni procedimento avente ad oggetto l’autorizzazione (e, ove occorra, preventiva VIA) di opere da realizzarsi nelle zone individuate dal piano come meritevoli di tutela.

Tra queste, rilevano le aree di ricarica degli acquiferi utilizzati per il consumo umano di cui alla tavola 8.

Coerentemente con le predette previsioni, con deliberazione 2.2.2018 n. 12-6441 la Giunta Regionale ha approvato il documento recante “*Aree di ricarica degli*

acquiferi profondi - Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque", nel cui allegato sono previste misure specifiche per l'area di Valledora, dettate dalla seguente esigenza: *"Al fine di una specifica ed efficace tutela degli acquiferi profondi in ambiti territoriali che presentano una particolare situazione geo-idrologica sottoposta a rilevanti pressioni antropiche è stato individuato, nell'area denominata Valledora, un contesto territoriale fortemente soggetto a pressioni derivanti da attività estrattive e connesse alla gestione di rifiuti oggetto di numerosi interventi progettuali autorizzati singolarmente, rispetto al quale risulta opportuno attuare, oltre alle disposizioni per le aree di ricarica degli acquiferi profondi previste dalla Parte I del presente documento, anche una specifica azione di tutela attraverso misure organiche da inserire negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali, provinciali, negli strumenti di pianificazione settoriale regionale, così come definito nella Parte II (allegato alla DGR 2.2.2018 n. 12-6441, pag. 5).*

Per quanto qui interessa, l'allegato alla D.G.R. 2.2.2018 n. 12-6441 rileva:

- nella parte I (generale), per tutta una serie di limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti produttivi, con particolare riferimento:
 - a) alle esigenze di approvvigionamento potabile; di raccolta e depurazione dei reflui; specifiche misure di protezione delle acque raccolte dalla rete fognaria bianca e delle acque di dilavamento; etc. (v. par. 5 lettere a) – f), pag. 15);
 - b) agli aspetti realizzativi di particolari opere interrato, tra cui tutta una serie di misure da rispettare nel caso di serbatoi interrati o comunque opere realizzate nel sottosuolo potenzialmente inquinanti per le aree sotterranee (v. così par. 6, pag. 17);
- nella parte II (titolata "Misure specifiche per l'area di Valledora"), per la previsione di misure da inserire nella disciplina del Piano Regionale delle Attività Estrattive, finalizzate al recupero morfologico complessivo

dell'area Valledora, dovute alla necessità di interrompere l'escrabile processo che ha portato alla realizzazione, nell'area, di “*numerosi interventi progettuali autorizzati singolarmente, senza un'adeguata pianificazione del territorio nel suo insieme ed una conseguente programmazione degli interventi che avrebbe permesso una migliore gestione complessiva e più organica dell'area stessa. Questo sviluppo non pianificato ha causato un proliferare di attività di smaltimento rifiuti e industriali in genere laddove la conformazione idrogeologica rende i sistemi acquiferi molto vulnerabili*” (pag. 19).

In accoglimento di una petizione presentata dal Sindaco del Comune di Tronzano Vercellese avente ad oggetto – tra l'altro – proprio il progettato ampliamento, in piena area di ricarica della falda, di una discarica per rifiuti speciali di proprietà A2A Ambiente collocata ad appena 100 metri dal progetto che oggi ci impegna (ampliamento autorizzato dalla Provincia di Biella con provvedimento annullato dal TAR per il Piemonte con la sentenza n. 574/2019, recentemente confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7007 del 19 ottobre 2021), nel dicembre del 2018 una delegazione della Commissione petizioni del Parlamento europeo è stata inviata nell'area della Valledora allo scopo di svolgere indagini in loco (“*fact finding mission*”).

All'esito del sopralluogo la Commissione del Parlamento europeo ha approvato all'unanimità il “*Mission Report*” dell'11.4.2019 contenente osservazioni e raccomandazioni meritevoli di essere richiamate in questa sede non riguardando esclusivamente i progetti di discariche ma la rilevanza straordinaria dell'area *tout court*.

Si pensi alle raccomandazioni 5 e 7, nelle quali la Commissione “*invita le autorità competenti a garantire la piena protezione della salute umana e ad adottare misure strutturali volte a risolvere la contaminazione delle falde nonché a salvaguardare pienamente ed efficacemente le aree di ricarica delle falde*”

destinate al consumo umano in tutta la regione, da qualsiasi rischio di contaminazione futura".

Venendo al caso di specie, dallo stesso progetto emerge indiscutibilmente che la fase di esercizio dell'impianto comporterà possibili interazioni indirette con l'ambiente idrico sotterraneo senza tenere in alcun conto di tutte le misure previste dalla DGR 2.2.2018 n. 12-6441 per l'area Valledora, nei termini sopra richiamati.

A fronte di tali e tante misure straordinarie di tutela per la Valledora, lo studio di impatto ambientale avrebbe dovuto dedicare non 4 righe, come è stato fatto, ma un corposo surplus descrittivo e motivazionale alla questione, ciò che non è avvenuto.

Tutto quanto precede vale a maggior ragione se si considera che: *i)* a pochi metri dall'area di impianto si trova il Navilotto della Mandria, corso d'acqua di importanza strategica per l'areale, e per questo sottoposto a tutela, caratterizzato da una scarsissima velocità di scorrimento, che nei periodi di assenza di irrigazione presenta scarsa presenza di acqua; *ii)* nei pressi dell'impianto sono presenti una serie di siti di cava nei quali gli scavi sono arrivati sostanzialmente al livello della falda, che in alcuni casi è addirittura affiorante, con tutto ciò che ne consegue in termini di dispersione degli inquinanti nell'area di ricarica.

PARTE SECONDA - SUI QUADRI DI RIFERIMENTO PROGETTUALE E AMBIENTALE

5. Sull'approvvigionamento dei rifiuti e sul principio di prossimità - violazione e falsa applicazione dell'art. 16 Direttiva 2008/98/CE e degli artt. 182 co. 3 D. Lgs. 152/2006 - violazione e falsa applicazione del PRRS

A proposito della provenienza dei rifiuti, la proponente si limita ad affermare quanto segue: *"L'impianto sarà alimentato con rifiuti speciali non pericolosi approvvigionati sul mercato: trattandosi infatti di rifiuti speciali, secondo la*

normativa vigente, non ci sono vincoli al bacino di approvvigionamento, anche se la priorità verrà data ai rifiuti del Piemonte” (pag. 23, sintesi non tecnica).

L'affermazione non solo desta vivo stupore, per quanto è superficiale e generica, attesa la quantità di rifiuti e fanghi che saranno necessari per alimentare l'impianto (la bellezza di 278.000 + 84.000 tons/anno), ma è anche erronea dal punto di vista giuridico.

Esattamente al contrario di quanto affermato da A2A Ambiente, il principio di prossimità vale infatti anche per la gestione dei rifiuti speciali.

Il quadro normativo di riferimento è il seguente.

L'art. 16 della Direttiva 2008/98/CE individua i principi di autosufficienza e prossimità disponendo, tra l'altro, che: *“Gli Stati membri adottano, di concerto con altri Stati membri qualora ciò risulti necessario od opportuno, le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui detta raccolta comprenda tali rifiuti provenienti da altri produttori, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili. La rete permette lo smaltimento dei rifiuti o il recupero di quelli menzionati al paragrafo 1 in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie all'utilizzazione dei metodi e delle tecnologie più idonei, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica”.*

Ai sensi dell'art. 178 del d.lgs. n. 152/2006 *“la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”.*

L'art. 179 del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce i criteri da seguire nella gestione dei rifiuti, che consiste nelle seguenti attività: *“a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento”*.

Il comma 2 dell' art. 179 precisa che tali criteri hanno lo scopo di stabilire, in generale, un *“ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale”*, prescrivendo che *“nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica”*.

L'art. 182-bis, relativo ai principi di autosufficienza e prossimità, prevede che: *“Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione e raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti”*.

Rileva inoltre l'art. 199 del d. lgs. n. 152/2006, in base al quale: *“Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito di cui all'articolo 201, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformità ai criteri generali stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera m), ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti*

esistente nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del presente decreto”.

Di particolare interesse il comma 3 lett. g) del citato articolo, che tra i vari criteri individua esplicitamente: *“il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti”.*

La Corte Costituzionale ha affermato che i principi di autosufficienza e prossimità, in diretta attuazione dei quali sono definiti ambiti territoriali ottimali per le tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti, sono cogenti esclusivamente per quanto concerne lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti urbani, e non per le medesime attività riguardanti i rifiuti speciali, perché per questa tipologia di rifiuti occorre avere riguardo alle relative caratteristiche ed alla conseguente esigenza di specializzazione nelle operazioni di trattamento dello stesso (sentenza 4 dicembre 2002, n. 505; *cfr.* altresì le sentenze 19 ottobre 2001, n. 355 e 14 luglio 2000, n. 281).

Nella sentenza 23 gennaio 2009, n. 10, la Corte Costituzionale, seppur ribadendo l'esclusione della possibilità di imporre un divieto di trattamento dei rifiuti speciali provenienti da altri ambiti territoriali, ha confermato tuttavia che *“nella disciplina statale l'utilizzazione dell'impianto di smaltimento più vicino al luogo di produzione dei rifiuti speciali viene a costituire la prima opzione da adottare, ma ne permette anche altre”.*

Alla luce del predetto quadro normativo, così come dalla Consulta interpretato conformemente a Costituzione, il Consiglio di Stato ha recentemente precisato, con la sentenza n. 5025 del 1 luglio 2021, che “il cd. criterio di prossimità vale anche per la gestione dei rifiuti speciali e non solo per quelli urbani (cfr. l’art. 182-bis e l’art. 199, comma 3, lett. g). La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha ben chiarito che - seppur un divieto di smaltimento dei rifiuti di produzione extraregionale sia applicabile ai rifiuti urbani non pericolosi, mentre il principio dell’autosufficienza locale ed il connesso divieto di smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale non possa valere né per quelli speciali pericolosi (sentenze n. 12 del 2007, n. 62 del 2005, n. 505 del 2002, n. 281 del 2000), né per quelli speciali non pericolosi (sentenza n. 335 del 2001) - l’utilizzazione dell’impianto di smaltimento più vicino al luogo di produzione dei rifiuti speciali viene a costituire la prima opzione da adottare (sentenza 23 gennaio 2009, n. 10). Anche la giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Cons. St. 11 giugno 2013, n. 3215; 19 febbraio 2013, n. 993) ha precisato che per i rifiuti speciali ha rilievo primario il criterio della specializzazione dell’impianto, in relazione al quale deve essere coordinato il principio di prossimità, con cui si persegue lo scopo di ridurre il più possibile la movimentazione di rifiuti (cfr. Cons. Stato, 23 marzo 2015, n. 1556). Alla luce delle considerazioni che precedono, pur dovendosi escludere una soluzione che preveda il divieto assoluto di trattamento di rifiuti speciali provenienti da altre regioni, il criterio della prossimità deve comunque ritenersi un criterio di cui tenere conto anche per i rifiuti speciali, unitamente agli ulteriori criteri rilevanti, ai fini della valutazione in questione”.

Il predetto orientamento è stato peraltro recentemente confermato anche dal TAR Sicilia che, nell’ordinanza n. 667 del 25 ottobre 2021, a proposito di un impianto per il recupero di rifiuti speciali, ha fatto riferimento ad un aspetto (quello dell’incremento del traffico) particolarmente rilevante anche nel caso di specie come precisato in altra parte delle presenti osservazioni, nei seguenti

termini: “Nel delineato contesto, proprio in quanto tale aspetto impatta direttamente sulla valutazione complessiva dell’intervento, non appare sufficiente a superare la criticità rilevata nel PIC l’affermazione secondo la quale la titolarità del flusso dei rifiuti “sarà la quota di mercato che l’impianto saprà conquistare una volta nelle condizioni di operare”. Deve ritenersi, infatti, che la violazione dei criteri di prossimità e autosufficienza – quand’anche in tesi derogabili - riverberino negativamente sugli impatti ambientali del progetto, ove si consideri che se si dovessero, per ipotesi, trattare i rifiuti di altri ambiti territoriali (o peggio di altre regioni), si sarebbe dovuto approfondire, nel corso della procedura espletata, la tematica dell’incremento di traffico conseguente alle centinaia di mezzi che ogni giorno dovrebbero attraversare la Sicilia intera”.

Per quanto riguarda il quadro regionale, come documentato dalla D.C.R. n. 2553-2215 del 16.1.2018 (“Approvazione primo Rapporto di monitoraggio ambientale relativo ai rifiuti speciali”) “il flusso di rifiuti in ingresso e uscita dalla Regione Piemonte verso altre regioni italiane nell’anno 2018 è piuttosto cospicuo, calcolato in circa 5,7 milioni di tonnellate all’anno, di cui 2,6 milioni in uscita e 3,1 milioni in ingresso...e oltre.... In conclusione il bilancio complessivo tra rifiuti in entrata ed in uscita in Piemonte, tenendo presente anche le importazioni ed esportazioni verso paesi esteri (UE ed extra Ue), vede prevalere i flussi di rifiuti speciali in entrata 3,315 milioni di t rispetto a quelli in uscita 2,886 milioni di t (Figura 3.2.10)”.

Appare pertanto destituita di ogni fondamento l’affermazione della proponente (sintesi non tecnica, pag. 8) secondo cui l’impianto risponderebbe pienamente agli obiettivi di cui alle disposizioni di settore “in quanto consente di recuperare energeticamente rifiuti speciali non pericolosi, minimizzando il ricorso alla discarica e all’invio a recupero energetico fuori regione, sia per i residui derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani quali i rifiuti in uscita dai TMB e gli scarti provenienti dagli impianti di trattamento di raccolta differenziata, sia per i fanghi di depurazione”.

Al contrario, l'impianto proposto da A2A Ambiente si pone in manifesta violazione delle previsioni normative sopra richiamate, così come interpretate dal Consiglio di Stato e dalla Corte Costituzionale, risultando del tutto scollegato da ogni e qualsiasi esigenza impiantistica avuto riguardo alla produzione di rifiuti speciali della regione Piemonte, e per ciò solo non può dunque essere autorizzato.

Anche alla luce di quanto affermato dal TAR per la Sicilia nella pronuncia poco sopra richiamata, deve essere considerato che nel caso di specie il traffico indotto dall'opera progettata da A2A Ambiente sarà complessivamente pari a circa 15.200 mezzi pesanti l'anno.

Sotto altro profilo, deve inoltre essere considerato che quello di cui si tratta non è uno degli impianti che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia consolidata, può aspirare a collocarsi nel penultimo gradino della scala gerarchica del ciclo di gestione dei rifiuti, appena al di sopra dello smaltimento in discarica.

Dal momento che lo scopo primario dell'opera è unicamente quello di incenerire rifiuti, senza avere alcuna finalità caratterizzata dalla sostituzione dell'uso di una fonte primaria che avrebbe dovuto essere altrimenti utilizzata, non si può ravvisare in essa in realtà alcuna vera forma di recupero di rifiuti, ma esclusivamente una attività *sic et simpliciter* di smaltimento.

E dunque l'impianto, anche ai sensi del D. Lgs. 133/2005, così come implementato negli artt. 237 bis e ss. del D. Lgs. 152/2006, deve essere qualificato a tutti gli effetti come di incenerimento.

6. Atmosfera/qualità dell'aria

La normativa nazionale di riferimento in materia di tutela della qualità dell'aria ambiente (D. Lgs n. 155 del 13 agosto 2010, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE) stabilisce che le regioni e le province autonome, delineata la situazione sulla base dei dati forniti dalla rete di monitoraggio, si devono attivare

per mantenere la qualità dell'aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi (art. 1 co. lettera d).

A tal fine si prevede l'approvazione di specifici strumenti pianificatori in cui devono essere descritte le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione (art. 9).

Tali piani sono elaborati sulla base di una adeguata conoscenza di diversi elementi tra cui, oltre allo stato della qualità dell'aria, le sorgenti di emissione, gli scenari energetici ed i livelli delle attività produttive, le caratteristiche del territorio (orografia, condizioni meteo- climatiche, uso del suolo, ecc.) ed il quadro delle norme vigenti a livello europeo, nazionale, regionale e provinciale.

Il Comune di Cavaglià si trovava, secondo la pianificazione della Regione Piemonte antecedente al D. Lgs 155/2010, in zona 3 (con riferimento alla quale le province sono tenute ad elaborare piani finalizzati alla conservazione di livelli di inquinamento al di sotto dei limiti e a predisporre anche i piani per il miglioramento progressivo della qualità dell'aria).

A seguito della nuova zonizzazione del territorio regionale di cui alla delibera G.R. 41-855 del 29 dicembre 2014, finalizzata al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria (di cui al D. Lgs. 155/2010), l'area di impianto sita nel Comune di Cavaglià si colloca all'interno della "zona di collina" (al confine con la "zona di pianura" del Comune di Santhià, distante poche centinaia di metri), caratterizzata per il superamento delle soglie per numerosi inquinanti, tra cui i PM10.

Prima di entrare nel merito delle criticità rilevate nel progetto, occorre ricordare che le emissioni riconducibili all'incenerimento di rifiuti possono dare luogo a scenari emissivi non preventivabili con dati medi e con simulazioni delle ricadute in atmosfera.

A titolo di esempio si riportano [le conclusioni di Arpa](#) sulle emissioni anomale di mercurio dell'inceneritore di Torino i cui dati sopra-soglia significativi sono iniziati nel 2014; ebbene, nel 2020 l'Agenzia non può fare a meno di concludere che:

- *il mercurio pare derivare dai rifiuti urbani, con concentrazioni disomogenee che determinano nei fumi picchi che sono difficilmente abbattibili;*
- *le tecnologie adottate da TRM sono sostanzialmente in linea con le BAT CONCLUSIONS;*
- *TRM ha compiuto, in questi anni, uno sforzo importante sia in termini di monitoraggio del mercurio che impiantistici;*
- *tutti gli sforzi compiuti sembrano non aver ancora risolto il problema, tuttavia la configurazione definitiva è entrata in esercizio solo da ottobre 2019 e, quindi, nel 2020 si potrà vedere se questa tendenza è confermata;*
- *le prestazioni emissive attuali non sono in linea con i BAT AEL (limite giornaliero);*
- *in vista del prossimo riesame dell'AIA (che dovrà tenere conto del metodo UNI EN 14884 –misura in continuo del mercurio, previsto dalle BAT Conclusions) sarà necessario proseguire il lavoro per ridurre e omogeneizzare il mercurio conferito con i rifiuti e per migliorare ulteriormente la capacità del sistema di abbattimento.*

Come dato vedere, gli abitanti e il territorio circostante da anni sono costretti a convivere con l'inquinamento diffuso dall'inceneritore e non ci sono segnali che lasciano sperare che tale situazione possa cessare in futuro.

Un problema che non sembra abbia soluzione è la captazione, da parte dei filtri, dei fumi emessi al di sotto una certa dimensione, e cioè le micro-particelle che tendono a penetrare più profondamente all'interno dell'organismo umano creando maggiori danni.

Venendo all'impianto proposto da A2A Ambiente, con riferimento specifico allo studio sulle ricadute emissive allegato allo SIA, si riscontrano le seguenti criticità:

- i. caratterizzazione meteo climatica. Nella tabella che segue sono riportate le stazioni considerate ai fini dello studio modellistico (fonte Studio ricadute emissive allegato al SIA)

Tabella 2a Caratteristiche delle stazioni meteo considerate

Stazione meteo	Periodo considerato	X [m]	Y [m]	Alt. s.l.m. [m]	Distanza dal sito [km]
Albano Vercelese	2018-2020	452158	5031780	155	~ 21
Boigofranco d'Ivrea	2018-2020	410005	5040731	337	~ 26
Caluso	2018-2020	409838	5015610	257	~ 12
Massazza	2018-2020	435110	5035822	226	~ 10
Masserano	2018-2020	441866	5045200	243	~ 22
Tricerro	2018-2020	447397	5009263	139	~ 23
Vercelli	2018-2020	452154	5019188	132	~ 22

Le centraline considerate si collocano in contesti orograficamente molto differenti e a distanze significative dall'area di progetto.


Dall'analisi dello studio non appare chiaro come siano stati integrati i dati meteo delle sette stazioni differenti nel processore Calmet; si chiede evidenza di tutte le operazioni analitiche svolte per la definizione dei dati meteo di input di Calmet. In particolare non appare chiaro quale distribuzione dei venti sia stata assunta, data la sostanziale differenza tra le rose dei venti delle differenti stazioni meteo considerate nell'anno 2019;

- ii. caratterizzazione dello stato attuale della qualità dell'aria. Ai fini della caratterizzazione dello stato di fatto della qualità dell'aria il proponente prende in considerazione le stazioni ARPA di cui alla tabella seguente (fonte Studio ricadute emissive allegato al SIA)

Tabella 3.2a Caratteristiche delle stazioni di monitoraggio considerate nello studio

Stazione	Periodo considerato	E [m]	N [m]	Tipologia	Alt. s.l.m. [m]	Distanza dal sito [km]
Biella – Lamarmora	2018 – 2020	425.959	5.046.064	Urbana – Traffico	419	~20,6
Biella – Sturzo	2018 – 2020	426.356	5.045.464	Urbana – Background	406	~20,1
Cigliano – Autostrada	2018 – 2020	424.982	5.016.139	Rurale – Traffico	237	~11,9
Cossato – Pace	2018 – 2020	438.808	5.046.406	Urbana – Background	271	~20,9
Ivrea – Liberazione	2018 – 2020	412.269	5.033.687	Suburbana – Background	239	~20,7
Vercelli – CONI	2018 – 2020	453.159	5.018.552	Suburbana – Background	131	~23,0
Vercelli – Gastaldi	2018 – 2020	454.181	5.019.821	Urbana – Traffico	131	~23,5

Di seguito viene riportato l'inquadramento spaziale delle stazioni citate (Fonte Studio Ricadute Emissive allegato al SIA)



Le analisi delle concentrazioni di inquinanti rilevate dalle stazioni citate mostrano uno stato della qualità dell'aria già compromesso, con sforamenti dei limiti normativi in varie stazioni per gli inquinanti PM10 e O3.

Gli sforamenti appaiono ancora più rilevanti se si considerano le recenti linee guida dell'OMS, pubblicate nel 2021.

Le linee guida in particolare individuano un AQG Air Quality Guideline Level che per tutti gli inquinanti considerati è inferiore ai limiti normativi; in particolare per le PM10 viene di seguito riportata una tabella con individuato il AQG level e un'analisi della mortalità a livelli maggiori di esposizione all'inquinamento.

Table 3.7. Recommended annual mean AQG level and interim targets for PM₁₀

Recommendation	PM ₁₀ (µg/m ³)
Interim target 1	70
Interim target 2	50
Interim target 3	30
Interim target 4	20
AQG level	15

If mortality in a population exposed to PM₁₀ at the AQG level were arbitrarily set at 100, then it will be 122, 114, 106 and 102, respectively, in populations exposed to PM₁₀ at the interim target 1, 2, 3 and 4 levels. These projections are based on the linear HR of 1.04 per 10-µg/m³ increase in PM₁₀ for all non-accidental mortality reported in the systematic review. At higher concentrations, the CRF may no longer be linear, which would change the numbers in this example.

Analogamente anche per l'O₃ le linee guida rivedono al ribasso le soglie di riferimento (che risultano addirittura dimezzate rispetto al D.lgs 155/2010); di seguito viene riportato un estratto delle linee guida.

Table 3.10. Recommended peak season* AQG level and Interim targets for ozone

Recommendation	O ₃ (µg/m ³)
Interim target 1	100
Interim target 2	70
AQG level	60

* Average of daily maximum 8-hour mean O₃ concentration in the six consecutive months with the highest six-month running-average O₃ concentration.

Considerati quanto precede e le analisi fatte dalla proponente, appare quindi che le analisi sullo stato di fatto della qualità dell'aria non siano sufficientemente rappresentative; in particolare non sono state adeguatamente approfondite le criticità riscontrabili dai dati ARPA citati dalla proponente, che alla luce dei limiti normativi vigenti, delle conoscenze scientifiche e delle recenti linee guida OMS, rendono evidente un contesto di progetto fortemente antropizzato, che sarà sottoposto ad ulteriore pressione una volta entrato in esercizio l'impianto di produzione di biogas autorizzato nelle vicinanze dell'area di progetto.

Dato il contesto e la presenza di diverse attività che comportano emissioni in atmosfera (discarica, impianti trattamento rifiuti, ecc.), per la corretta caratterizzazione della qualità dell'aria si rende necessaria, prima ancora di procedere con la procedura di valutazione di impatto ambientale, l'esecuzione di una campagna di monitoraggio annuale nei pressi dei centri più interessati dall'opera (Cavaglia e Santhia), da svolgersi ai sensi del D.lgs 155/2010;

iii. emissioni riconducibili al traffico indotto. Considerato il contesto fortemente antropizzato ed i superamenti rilevati dalle stazioni ARPA, risulta particolarmente importante la tematica delle emissioni causate dal traffico indotto dall'impianto di progetto, specialmente considerando il notevole numero di transiti attesi; di seguito viene riportato un riepilogo dei transiti indotti dal progetto (fonte: relazione tecnica AIA):

Attività	N.Transiti/an
	no
Fanghi	
Essiccamento	4667
Rifiuti in	7370

Ingresso	
Ceneri pesanti	
Uscita	1995
Ceneri Leggere	
Uscita	840
Reagenti	365.46
TOTALE	15237.46

Nella quantificazione delle emissioni inquinanti svolta nel SIA si ritiene non appaiano chiaramente i calcoli svolti per la ripartizione del traffico nelle varie direzioni assunte.

Si ritiene comunque che le stime svolte siano fortemente sottostimate, in quanto la lunghezza degli assi coinvolti è molto contenuta (al massimo 25 km) e non corrisponde al bacino di conferimento di rifiuti, che invece è esteso addirittura a livello extra regionale (o internazionale date le considerazioni sul bacino di conferimento).

Infine, dall'analisi delle sorgenti emissive considerate nello studio modellistico sembra che siano state totalmente trascurate le emissioni dovute al traffico, che non figurano tra le sorgenti emissive modellizzate.

Sulla base di questi elementi si ritiene che le valutazioni sulle emissioni in atmosfera risultino carenti e non adeguate ad un'effettiva valutazione degli impatti riconducibili al progetto.

- iv.* inquinanti considerati. Nell'analisi modellistica non è ammissibile l'approccio all'analisi delle emissioni di polveri, considerate genericamente accorpando PM₁₀ e PM_{2.5}. Data la tipologia dell'opera l'analisi modellistica avrebbe dovuto contenere una valutazione specifica sulle ricadute di PM₁₀, PM_{2.5}, e polveri ultra fini.
- v.* analisi cumulativa degli impatti. Non è ammissibile l'approccio definito per la valutazione degli impatti sul territorio. Nello studio delle ricadute il

proponente_somma il massimo contributo ottenuto con le analisi modellistiche ad un “valore di fondo ambientale”, ottenuto interpolando le medie annue di stazioni estremamente differenti tra loro. A questo “valore di fondo ambientale” (interpolazione tra le medie) viene aggiunto il contributo massimo del progetto. Statisticamente appare privo di significato l’operazione di aggiungere valori di concentrazione massima ad una media interpolata. Non è ammissibile inoltre l’utilizzo di un’interpolazione geometrica (forse con tecniche come interpolazione lineare o spline), data l’orografia e la tipologia di stazioni molto differenti.

Un corretto approccio alla valutazione degli impatti cumulativi avrebbe dovuto valutare le condizioni critiche (emissioni massime) rispetto ai massimi registrati nelle singole stazioni di misura (aggiungere i massimi valori ottenuti dalla modellistica ai massimi o percentili di riferimento di ciascuna stazione).

Tutte le predette criticità sono idonee, da sole, ad imporre l’immediata declaratoria di improcedibilità del progetto.

7. Impatto acustico

Ogni valutazione effettuata dalla proponente nella documentazione relativa all’impatto acustico è falsata dall’erronea e parziale localizzazione dei recettori sensibili di cui sopra.

La situazione acustica misurata risente peraltro della mancata misurazione del rumore che verrà emesso dallo stabilimento FORSU, che ne produrrà senz’altro anche durante le ore notturne.

Occorre peraltro rilevare che per alcune misurazioni il livello è già vicino al limite ed è molto probabile che venga superato con altri due impianti in funzione.

8. Pozzi

Si è visto, in narrativa, come la presenza di pozzi nelle immediate vicinanze dell'area sia un preciso fattore escludente e penalizzante.

Sul punto, la proponente ha semplicemente ignorato la questione.

In realtà, nelle immediate vicinanze dell'area di impianto, sono presenti numerosi pozzi anche a ridosso del limite dei 200 metri.

In ogni caso, le richiamate fasce di rispetto assoluto delle opere di presa acquedottistiche basate su un criterio puramente geometrico senza alcuna valutazione di tipo idrogeologico, come sono i 200 m definiti per legge, non escludono la possibilità che al verificarsi di condizioni sito specifiche, naturali e/o antropiche, possano concretizzarsi situazioni di rischio dapprima per le acque sotterranee (la risorsa/riserva idrica) e poi anche per il punto di presa dell'acqua sotterranea utilizzata a scopo potabile.

L'assenza ovvero l'irrilevanza di tali rischi avrebbe dovuto essere supportata da una specifica analisi di rischio sito specifica, anche attraverso modelli di trasporto dei contaminanti.

In sede di SIA, stanti le condizioni geologiche e idrogeologiche dell'area, la proponente avrebbe dovuto sviluppare studi e valutazioni di maggiore dettaglio per supportare la propria tesi sul fatto che non vi sia rischio per le acque sotterranee e per le opere di presa poste a valle idrogeologico.

Al di là dei criteri minimi di progettazione, trattasi di valutazioni sulla vulnerabilità dalle quali non si può prescindere.

In realtà, nell'AIA tutto il complesso di MTD disponibili in materia avrebbe dovuto essere oggetto di attenta analisi e predisposizione, ciò che non è avvenuto con conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 29 sexies e ss. D. Lgs 152/2006.

9. Viabilità

Nella valutazione del traffico indotto dalla realizzazione dell'impianto, la proponente ha semplicemente affermato che l'incremento sarà di 4 mezzi/ora.

In disparte il fatto che, come già precisato, tale dato è manifestamente sottostimato (è sufficiente infatti considerare la quantità di rifiuti in ingresso e dei materiali in uscita per dimostrare che trattasi di dato inattendibile), anche se si trattasse di informazione veritiera, non si riesce davvero a comprendere come l'incidenza sulla viabilità locale possa essere ritenuta trascurabile sulla sola base di un elementare raffronto tra la capacità veicoli/giorno della viabilità considerata, con riferimento ai flussi relativi al nuovo impianto.

Trattasi di valutazione manifestamente arbitraria, considerato che l'impatto dei mezzi in entrata e in uscita dall'impianto non è esclusivamente di tipo numerico-percentuale (e comunque, ripetesì, si tratta sempre di molte decine di mezzi pesanti al giorno in entrata e in uscita dall'impianto), ma chiama in causa tutta una serie di ulteriori fattori che la proponente non ha minimamente valutato (prime tra tutti le caratteristiche dei mezzi pesanti da e verso l'impianto in rapporto alle caratteristiche geometriche della viabilità).

Non solo.

La proponente non ha minimamente tenuto conto del cumulo del traffico indotto dall'impianto in questione con quelli già esistenti, traffico che graverà interamente sulla strada (della Mandria) ad uso pubblico di interesse locale collocata a fianco del Navilotto d'Ivrea (strada che sfocia peraltro proprio di fronte alla palestra e al resort UNA Golf Hotel Cavaglià di cui si è detto sopra, recettori sensibili totalmente ignorati dalla proponente).

Detta omissione è ancora più grave se si considera che l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero delle plastiche di A2A Ambiente (impianto, giova precisare, sul quale non è stata effettuata la VIA), rilasciata ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/2006 dalla Provincia di Biella con determinazione

n. 1566 del 30.12.2016, contiene una prescrizione che riguarda proprio la viabilità che sarà interessata anche dall'impianto CSS.

La prescrizione consiste nell'obbligo, per A2A, di eseguire *“un intervento di miglioramento dell'attuale innesto a raso della Via della Mandria con la strada provinciale n. 143”*, che dovrà tenere conto *“del traffico veicolare in ingresso e in uscita costituito prevalentemente da mezzi di trasporto e da veicoli privati della maestranze previste [...]”*.

Anche alla luce della predetta prescrizione risulta ancor più evidente la delicatezza della viabilità che sarà interessata dall'impianto, e la conseguente necessità di una valutazione complessiva della sostenibilità degli impatti generati dal traffico indotto da tutti gli impianti che insistono sulla medesima rete viaria, che non è stata fatta nello SIA.

10. Effetti cumulativi

L'Allegato VII alla Parte Seconda (punto 5) del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs 104/2017, prevede che tra i contenuti dello studio di impatto ambientale sia fornita *“Una descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti, tra l'altro: e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto...”*.

Del resto, già nel 2011 la Quarta Sezione della Corte di Giustizia (sentenza 24 novembre 2011, resa nel procedimento C404/09) ha precisato l'obbligatorietà della considerazione degli effetti cumulativi nella valutazione di impatto ambientale di un progetto.

La proponente, pur menzionando gli impianti già esistenti a poche decine di metri dall'area di impianto, non ne ha minimamente valutato gli effetti cumulativi.

Non è certo possibile ridurre a siffatta telegrafica affermazione la valutazione del cumulo tra impianti richiesta dall'allegato VII.

Ma c'è di più.

La legge regionale del Piemonte in materia di VIA (40/1998), all'art. 4 co. 5, prevede infatti che *“Qualora un progetto di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 e B3 comporti opere o interventi di diverso tipo, preliminari o contestuali, finalizzati o funzionali alla realizzazione, o ancora più opere funzionalmente connesse tra loro o con opere già esistenti, ancorché rientranti in diverse tipologie, o ancora preveda un'opera divisa in parti da realizzare in fasi distinte nel tempo, è sottoposto alla procedura di V.I.A., secondo i criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, il progetto complessivo relativo all'insieme delle opere e degli interventi necessari. In tal caso il proponente presenta, nell'ambito delle fasi procedurali di V.I.A., elaborati progettuali che si riferiscono al complesso dei lavori e delle opere e che evidenzino nel dettaglio le fasi di realizzazione e le relazioni tra le opere e gli interventi”*.

Ebbene, la stessa proponente nello SIA afferma che l'impianto progettato lavorerà in sinergia con quello di cui è già proprietaria a poca distanza.

Come dato vedere, ci troviamo esattamente nel caso previsto dall'art. 4 co. 5 l.r. Piemonte 40/1998, in cui il progetto complessivo dell'insieme delle opere e degli interventi necessari alla realizzazione di impianti funzionalmente connessi tra loro, ancorché rientranti in diverse tipologie, deve essere valutato in sede di VIA. In ossequio a quanto previsto dall'art. 4 co. 5 della l.r. Piemonte (disposizione peraltro in linea con la consolidata giurisprudenza comunitaria e interna, che censura lo spezzettamento di progetti funzionalmente collegati fra loro allo scopo di evitare surrettiziamente di affrontare un procedimento di VIA unitario), per ciò solo gli impatti degli impianti unitariamente intesi avrebbero dovuto essere valutati.

Così non è stato, con conseguente insanabile violazione delle disposizioni di legge sopra richiamate.

11. Rischio di incidente rilevante

Il proponente esclude che lo stabilimento sia soggetto alla relativa regolamentazione.

In realtà, nell'area sono presenti a pochissima distanza: l'impianto per la produzione di biogas, di biocubi e combustibile solido secondario; lo stabilimento per la selezione plastica oltre ad un'industria chimica e alle discariche.

Trattasi di impianti a rischio incendio/esplosione; l'area deve pertanto essere considerata soggetta a rischio di incidente rilevante nel suo complesso già allo stato attuale.

Oltre ai rischi già presenti, la miscelazione di rifiuti molto diversi tra loro e di natura per lo più sconosciuta in quanto soggetti a trattamenti preventivi che non consentono di stabilirne l'esatta origine, –non può escludere la formazione di reazioni imprevedibili e potenzialmente pericolose.

Si consideri, a titolo di esempio, il conferimento di: rifiuti derivanti dal trattamento meccanico, rifiuti bioessiccati/ biostabilizzati provenienti dagli impianti TMB con caratteristiche riconducibili ad un CSS oppure rifiuti speciali derivanti dai processi di produzione CSS.

12. Smaltimento residui

La destinazione delle ceneri non è identificata, al pari della sede dell'impianto di recupero e della discarica disponibile a ricevere il rifiuto.

Non è precisata la quantità di ceneri classificabili come rifiuti pericolosi e quella di non pericolosi.

E' comunque preoccupante che vi sia la possibilità che i residui siano inseriti nel ciclo di lavorazione del cemento senza avere la sicurezza che gli elementi presenti nel materiale siano innocui e non avvengano rilasci inquinanti nelle costruzioni.

A fronte di una quantità in entrata di 278.000 T è prevedibile la produzione di 80.000 T di ceneri, si tratta perciò di volumi piuttosto consistenti.

La produzione e la gestione dei residui rappresenta un notevole limite per l'utilizzo di questa tipologia di smaltimento rifiuti e la scarsa aderenza alla filosofia dell'economia circolare, -in particolare per le ceneri che avranno le caratteristiche di 'rifiuti pericolosi'.

13. Agricoltura

Nel progetto si afferma che -l'area geografica considerata ai fini della valutazione dell'impatto sulla salute pubblica è compresa in un intorno di circa 10 km rispetto al sito di progetto; ciò significa che la stessa proponente ritiene che all'interno di detta area vi saranno le maggiori ricadute al suolo delle emissioni gassose dell'impianto.

Tali ricadute possono escludere i prodotti agricoli dalla possibilità di essere classificati come biologici; ciò riguarderà i Comuni di Cavaglia, Cerrione, Dorzano, Massazza, Roppolo, Salussola, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Azeglio, Borgomasino, Cossano Canavese, Maglione, Piverone, Settimo Rottaro, Alice Castello, Bianzè, Borgo d'Ale, Carisio e Crova, i quali rischiano di non poter più ottenere le certificazioni del biologico dal momento che molti disciplinari escludono (giustamente) i territori potenzialmente inquinati dalla possibilità di produrre derrate alimentari di alta qualità.

In più non è affatto escluso che le ricadute avvengano anche in un raggio più ampio o in modo non uniforme con ripercussioni ancora peggiori.

14. Salute

Le criticità sulla salute sono state lasciate per ultime non perché residuali (al contrario: come noto per un impianto come quello di cui si tratta l'impatto sulla

salute è in assoluto il più rilevante), ma semplicemente perché, sul punto, i rilievi della proponente sono sostanzialmente nulli.

A2A Ambiente si è infatti limitata ad una serie di affermazioni di circostanza, quali quella che segue: *“in conclusione, gli studi epidemiologici disponibili per un largo numero di effetti sulla salute nelle popolazioni che vivono nelle vicinanze di un impianto di combustione rifiuti, ivi compresi i lavoratori che operano in tali tipologie di impianti, non hanno evidenziato eccessi di rischio coerenti sulla popolazione esposta. I dati sugli impianti di prima generazione hanno mostrato che, se vi erano degli effetti, questi erano al più modesti, e tendenti a scomparire per gli impianti di seconda generazione. L'evidenza diretta su impianti di terza generazione è scarsa, e limitata ad effetti a breve termine. Gli effetti sulle malattie croniche non vengono da evidenze dirette su studi di impianti di combustione rifiuti di terza generazione.*

Da una parte le limitazioni metodologiche della letteratura disponibile non consentono di concludere fermamente per una totale assenza di effetti sulla salute degli impianti moderni, d'altra parte, non sono emersi segnali forti e coerenti nemmeno dalla letteratura disponibile riferita agli impianti più antichi.

Come dato vedere, trattasi di analisi priva di ogni dignità dal punto di vista scientifico.

In realtà, anche ad ammettere che le emissioni inquinanti derivanti dagli impianti di combustione dei rifiuti non abbiano influenzato negativamente la salute, la stessa proponente non è in grado di escludere che effetti negativi vi possano essere.

In questo caso, come noto, rileva – in particolare in presenza di rischi alla salute gravi e irrimediabili a posteriori – il principio di precauzione, di origine comunitaria ed oggi codificato anche all'interno del D. Lgs. 152/2006.

Il 'miglioramento' delle prestazioni degli inceneritori di nuova generazione, desunto dall'asserito minore impatto sulla salute, può essere del resto spiegato anche con la lunga latenza delle malattie associate all'inquinamento.

Sul punto, si rinvia ogni ulteriore deduzione all'approfondimento che potrà essere svolto da parte del Prof. Fabrizio Bianchi, Direttore dell'Unità di Ricerca in Epidemiologia Ambientale e Registri di Patologia dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa.

Si rammenta comunque che la Valutazione di Impatto Sanitario deve rispettare le Linee Guida VIS adottate dal Ministero della Salute (DM 27 Marzo 2019) e riportate in allegato, manifestamente disattese nel caso di specie come si avrà modo di precisare nelle memorie e nelle relazioni tecniche che saranno depositate nel corso dell'inchiesta pubblica.

Data la rilevanza del progetto ed il numero di persone coinvolte nel raggio di ricaduta degli inquinanti, si chiede fin d'ora che nel corso dell'inchiesta pubblica sia svolta una valutazione di impatto sanitario da parte dell'organismo inquirente tenendo conto del contributo che sarà dato da tutti i portatori di interessi e prescindendo dalle valutazioni della proponente, come detto manifestamente inattendibili.

15. Ulteriori carenze progettuali

Per motivi di economia redazionale, si riportano di seguito solo schematicamente ulteriori carenze progettuali che sono state rilevate, rispetto alle quali ogni commento è superfluo essendo autoevidenti:

- la cessione di calore all'esterno viene solo prospettata ma non ne viene dichiarata la destinazione (oltre all'essiccamento fanghi e all'impianto FORSU limitrofo);
- *“le condizioni del vapore saranno meglio definite in sede di progettazione esecutiva con il Costruttore dell'impianto”* (relazione tecnica, pag. 26);
- *“il numero di ore di funzionamento all'interno delle aree di sovraccarico termico e meccanico sono strettamente connesse alle caratteristiche tecniche specifiche della griglia e quindi diverse a seconda del Costruttore che riporterà*

tali informazioni nella documentazione a corredo dell'impianto" (manuali di esercizio e manutenzione);

- *"il Proponente esercirà l'impianto in accordo alle prescrizioni del Costruttore e dell'autorizzazione" (relazione tecnica, pag. 38);*
- *il presente documento è soggetto a revisione ed integrazione in fase di progettazione esecutiva ed a seguito del commissioning ed avviamento dell'impianto in quanto la definizione degli aspetti di dettaglio richiede necessariamente il coinvolgimento del Costruttore (Piano preliminare di gestione delle OTNOC);*
- *la destinazione dei materiali di scavo non riutilizzati nella costruzione non è precisata nonostante, come da progetto, gli stessi saranno considerati rifiuti (piano preliminare di utilizzo in sito terre e rocce da scavo).*

16. Linee guida

Si allegano le Linee guida per la valutazione di impatto sanitario (DL.vo 104/2017)

– All. 1

17. Conclusioni

Per tutto quanto esposto in narrativa, e per tutto ciò che ci si riserva di ulteriormente dedurre in sede di inchiesta pubblica, appare evidente che lo studio di impatto ambientale non definisce la reale portata degli impatti e non soddisfa i requisiti minimi di contenuto richiesti dall'art. 22 del D. Lgs. 152/2006 e dall'allegato VII al D. Lgs. medesimo.

Per ciò solo l'istanza di rilascio di provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis D. Lgs. 152/2006 presentata da A2A Ambiente dovrà essere dichiarata improcedibile.

Tutto ciò osservato, si chiede che le osservazioni che precedono, con riferimento alle quali ci si riserva di produrre ulteriori approfondimenti e integrazioni, siano non soltanto oggetto di discussione all'interno dell'inchiesta pubblica alla quale si chiede di partecipare con specifica audizione riservata così come previsto dall'art. 14 co. 3 l.r. Piemonte n. 40/1998, ma anche adeguatamente riscontrate punto su punto in forma scritta.

Cordiali saluti